REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL VOTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec S.p.A. in data 19 febbraio 2025

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati:

"**Azione/i**": indica le azioni ordinarie emesse dalla Società;

"**Azionisti**": indica i titolari di Azioni;

"**Comunicazione**": indica la comunicazione effettuata dall'Intermediario all'Emittente, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale e, pertanto, la legittimazione del Richiedente all'iscrizione nell'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento *Post Trading*, per quanto applicabile;

"**Diritto Reale Legittimante**": indica alternativamente, (a) la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, ovvero (b) la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto, ovvero (c) l'usufrutto su un'Azione con diritto di voto;

"**Elenco Speciale**": indica l'elenco istituito dalla Società, in linea con quanto previsto dall'art. 127-*quinquies* del TUF e dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, in quanto compatibili, come disciplinato dall'art. 6 *quater* dello Statuto, ai fini dell'accertamento dei presupposti per il conseguimento del diritto del voto maggiorato di coloro che hanno fatto richiesta, titolari del Diritto Reale Legittimante;

"**Emittente o Società**": indica Matica Fintec S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giuseppe Parini, 9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi: 10354300013;

"**Incaricato**": indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dell'Elenco Speciale, individuato in Computershare S.p.A. nominato dal consiglio di amministrazione della Società con delibera del 19 febbraio 2025;

"**Intermediario/i**": indica il soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'art. 2, lettera m) del Provvedimento *Post Trading*;

"**Periodo di *Vesting***": indica il periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale e ogni periodo continuativo di 12 (dodici) mesi, successivi alla maturazione del precedente periodo di 24 (ventiquattro) mesi;

"**Provvedimento *Post Trading***": indica il provvedimento unico sul *post trading* adottato congiuntamente da Consob e da Banca d'Italia in data 13 agosto 2018, contenente la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*", come successivamente modificato e integrato;

"***Record Date***": indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea degli Azionisti e all'esercizio del diritto di voto secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;

"**Regolamento**": indica il presente regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale relativo all'istituto del voto maggiorato, adottato dal consiglio di amministrazione della Società con delibera del 19 febbraio 2025;

"**Regolamento Emittenti**": indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato;

"**Richiedente**": indica il soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale;

"**Statuto**": indica lo statuto dell'Emittente *pro tempore* vigente;

"**TUF**": indica il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

2. PREMESSA

In data 20 dicembre 2024 l'assemblea straordinaria degli Azionisti della Società ha modificato l'articolo 6 e introdotto gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* dello Statuto, introducendo, anche in considerazione dell'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (*Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci*), l'istituto della maggiorazione del diritto di voto.

Con delibera del 19 febbraio 2025, il consiglio di amministrazione della Società, in virtù della delega ad esso conferita dalla predetta assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, ha adottato il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto dello Statuto, nonché della normativa dettata dall'art. 127-*quinquies* del TUF e dalla regolamentazione attuativa, per quanto compatibili, e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società, l'Incaricato e gli Intermediari. In pari data, il consiglio di amministrazione ha nominato il soggetto Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.maticafintec.com) all'interno della sezione "*Investor-Relations / Documenti Societari*".

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal consiglio di amministrazione e rese pubbliche con le medesime modalità. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per meri adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall'amministratore delegato *pro tempore* della Società, che ne riferirà agli altri membri del consiglio di amministrazione della Società in occasione della prima riunione consiliare utile.

Per tutto ciò che concerne l'istituto della maggiorazione del diritto di voto che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento *Post Trading* e allo Statuto.

3. DIRITTO ALL'OTTENIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

In data 20 dicembre 2024 l'assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, *inter alia*, ha approvato la modifica dell'articolo 6 e l'introduzione degli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* dello Statuto, finalizzate ad introdurre un meccanismo di maggiorazione del voto, applicando se e nella misura consentita quanto previsto dall'art. 127-*quinquies* del TUF.

In particolare, ai sensi dell'art. 6-*bis* dello Statuto, a ciascun titolare di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto spettano 2 (due) voti per ciascuna Azione, a condizione che tale Azione sia appartenuta al medesimo in virtù di un Diritto Reale Legittimante per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'iscrizione della richiesta di ottenimento nell'Elenco Speciale istituito dalla Società. E' inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi che precede e 1 (un) voto ulteriore per ogni periodo di 12 (dodici) mesi successivo, a ciascuna Azione appartenuta (in forza di un Diritto Reale Legittimante) al medesimo titolare iscritto nell'Elenco Speciale, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per Azione.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione della maggiorazione del diritto di voto viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze dell'Elenco Speciale, in cui deve iscriversi il soggetto legittimato che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

4. ELENCO SPECIALE

La Società ha istituito e mantiene un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo 6-*quater* dello Statuto, in cui gli Azionisti, titolari del Diritto Reale Legittimante, che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto

sono tenuti ad iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione per tutte o parte delle Azioni di cui sono titolari.

L'Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, ma costituisce una documentazione complementare rispetto al libro soci della Società. Pertanto, in quanto compatibili, si applicheranno le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'art. 2422 del Codice Civile relative alla pubblicità delle informazioni e al diritto di ispezione vigenti per il libro soci, anche con riferimento al diritto degli Azionisti di esaminare l'Elenco Speciale e di ottenerne estratti a proprie spese. Le risultanze dell'Elenco Speciale sono messe a disposizione degli Azionisti, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

L'Elenco Speciale contiene almeno le informazioni tempo per tempo richieste dalla disciplina applicabile. Ai sensi dell'art. 6-*quater* dello Statuto Sociale, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

(i) i dati identificativi del Richiedente;

(ii) il numero delle Azioni per le quali il Richiedente ha avanzato domanda d'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi; e

(iii) la data di iscrizione del Richiedente.

In un'apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

(a) i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;

(b) il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia; e

(c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

5. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE

L'Incaricato ha il compito di mantenere e gestire l'Elenco Speciale per conto della Società, in conformità al presente Regolamento e dello statuto sociale, provvedendo in particolare a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- fornire riscontro agli Intermediari e/o ai titolari del Diritto Reale Legittimante o agli Azionisti in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute, potendo chiedere, per conto della Società, ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai fini delle iscrizioni e/o dell'aggiornamento dell'Elenco Speciale;
- procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazioni, nei termini previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto, nonché dal presente Regolamento;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

6. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

6.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'Azionista titolare di un Diritto Reale Legittimante (*i.e.* l'Azionista cui spetti il diritto di voto in quanto titolare, a seconda del caso, della piena proprietà dell'Azione con diritto di voto, ovvero della nuda proprietà dell'Azione con diritto di voto ovvero dell'usufrutto dell'Azione con diritto di voto).

Il Richiedente presenta alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso il quale intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni, secondo quanto previsto dal Provvedimento *Post Trading* (in quanto applicabile e compatibile), un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet della Società (www.maticafintec.com), all'interno della sezione "*Investor Relations / Documenti Societari"*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *"Azioni/Documenti"*.

Nell'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, il Richiedente dovrà (i) indicare il numero delle Azioni per le quali richiede l'iscrizione (anche limitata a soltanto una parte delle azioni complessivamente di titolarità del Richiedente), (ii) comunicare l'Intermediario sui cui conti sono registrate le Azioni e che dovrà attestare la titolarità di tali Azioni in capo al Richiedente; e (iii) qualora il Richiedente non sia una persona fisica, indicare se sia sottoposto al controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante (e della relativa catena di controllo).

La richiesta può essere effettuata anche solo per parte delle Azioni possedute dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante.

Unitamente all'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, l'Intermediario trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata votomaggiorato_computershare@pec.it e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società maticafintec@legalmail.it, la Comunicazione.

Non saranno accettate le richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento**.**

6.2 Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata per il tramite dell'Incaricato la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, provvede, per il tramite dell'Incaricato, all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la richiesta è pervenuta e, in ogni caso, entro la *Record Date* (se precedente), con efficacia dal primo giorno del mese in cui avviene l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società e/o l'Incaricato possono richiedere al titolare del Diritto Reale Legittimante – anche per il tramite dell'Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i Richiedenti legittimati nell'Elenco Speciale. Inoltre, la Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale:

- l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione, contenente l'indicazione della data di iscrizione nell'Elenco Speciale; ovvero

- il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione, contenente l'indicazione delle motivazioni del rifiuto.

Il Richiedente iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e/o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto e/o delle Azioni, entro la fine del mese in cui tale circostanza e/o vicenda si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la *Record Date*.

Ogni Richiedente può ottenere, mediante successive richieste, l'iscrizione nell'Elenco Speciale per ulteriori/diverse Azioni.

6.3 Conseguimento del voto maggiorato

Fermo restando che il diritto alla maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del Periodo di *Vesting*, l'acquisizione del diritto di avvalersi della maggiorazione del diritto di voto verrà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date:

(i) il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per avvalersi della maggiorazione del diritto di voto; e

(ii) la *Record Date* di un'eventuale assemblea degli Azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dallo Statuto per avvalersi della maggiorazione del diritto di voto.

L'Incaricato accerta l'avvenuto conseguimento del diritto alla maggiorazione del diritto di voto e provvede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, nei termini sopra indicati, dandone successivamente comunicazione alla Società tramite posta certificata all'indirizzo maticafintec@legalmail.it nonché all'Intermediario.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

7. CONSERVAZIONE ED ESTENSIONE DEL DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO

7.1 Conservazione del diritto al voto maggiorato

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione: (1) del beneficio del voto maggiorato eventualmente già maturato; ovvero (2) se il beneficio del voto maggiorato non fosse ancora maturato, dell'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione del Periodo di *Vesting* (se non ancora decorso)) si conserva nei casi di:

(a) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante;

(b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(c) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante, incluse operazioni di fusione o scissione transfrontaliere, a favore della società risultante dalla fusione o della società beneficiaria della scissione;

(d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;

(e) trasferimenti a titolo gratuito da parte del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente titolare del Diritto Reale Legittimante o i suoi eredi siano beneficiari;

(f) trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n. 1, c.c.; e

(g) ove il Diritto Reale Legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa.

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, quest'ultimo comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti secondo quanto disposto dal Provvedimento *Post Trading*.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente Articolo 6 del presente Regolamento.

La comunicazione alla Società è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata votomaggiorato_computershare@pec.it e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società maticafintec@legalmail.it.

La Società verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al Richiedente e/o all'Intermediario.

7.2 Estensione del diritto al voto maggiorato

La maggiorazione del diritto di voto ovvero il periodo di appartenenza necessario alla maturazione del Periodo di *Vesting* si estende:

(i) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Originarie**"), in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile;

(ii) alle Azioni spettanti al titolare del Diritto Reale Legittimante in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera;

(iii) alle Azioni sottoscritte dal titolare del Diritto Reale Legittimante sulle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni; e

(iv) alle Azioni di compendio spettanti al titolare del Diritto Reale Legittimante in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, dal medesimo sottoscritti in opzione purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo di *Vesting*; e (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo di *Vesting* calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

In tali casi, i titolari del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle Azioni maggiorate o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle Azioni già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

L'Intermediario provvede ad effettuare le opportune comunicazioni.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente Articolo 6 del presente Regolamento.

8. PERDITA DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE – RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO

8.1 Perdita della maggiorazione del diritto di voto

Salvo quanto previsto al precedente art. 7 del presente Regolamento, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e, conseguentemente, il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

(i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle Azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle Azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto in capo all'azionista che ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale ovvero abbiano maturato il voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle Azioni diverse da quelle cedute;

(ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% (cinque per cento) dei diritti di voto.

8.2 Cancellazione dall'Elenco Speciale

La Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- a seguito della rinuncia irrevocabile dell'Azionista iscritto all'Elenco Speciale, riferita a tutte o parte delle Azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;

- a seguito della comunicazione dell'Azionista iscritto all'Elenco Speciale o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto; e

- d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo di *Vesting* secondo quanto previsto dallo Statuto.

8.3 Comunicazione di rinuncia irrevocabile al voto maggiorato

È sempre riconosciuta la facoltà in capo all'Azionista che sia iscritto nell'Elenco Speciale di rinunciare in ogni tempo, irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto e, di conseguenza, di richiedere la cancellazione dall'Elenco Speciale, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta l'iscrizione all'Elenco Speciale. La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto è irrevocabile, fermo restando, in ogni caso, la facoltà di procedere a una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, ai sensi di quanto sopra, per le Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto è stata rinunciata.

La richiesta di rinuncia deve essere presentata da parte dell'Azionista che sia iscritto nell'Elenco Speciale, in forma scritta, all'Intermediario "ultimo" presso cui il titolare medesimo intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni, affinché quest'ultimo provveda a far pervenire alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata votomaggiorato_computershare@pec.it e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società maticafintec@legalmail.it, la relativa comunicazione di revoca totale o parziale (in tal caso con specificazione del numero delle Azioni oggetto di rinuncia), a seconda del caso, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento *Post Trading*, per quanto applicabile.

La predetta comunicazione di revoca è trasmessa senza indugio dall'Intermediario all'indirizzo di posta elettronica certificata votomaggiorato_computershare@pec.it e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società maticafintec@legalmail.it, specificando, ove possibile, i riferimenti della Comunicazione.

Ricevuta la richiesta, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione di revoca ovvero entro la *Record Date*, se precedente.

Qualora manchi l'indicazione della Comunicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale, per il tramite dell'Incaricato, le Azioni iscritte con data più recente, come previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento *Post Trading* (in quanto applicabile).

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco Speciale con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

8.4 Comunicazione di perdita del diritto al voto maggiorato

L'Azionista iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società, e acconsente a che l'Intermediario comunichi, ogni circostanza e/o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto e/o la perdita e/o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti dal paragrafo 8.1 del presente Regolamento.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso apposita comunicazione effettuata, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del

Provvedimento *Post Trading*, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i.

Negli altri casi di perdita del diritto al voto maggiorato, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata dall'Azionista interessato.

La comunicazione è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata votomaggiorato_computershare@pec.it e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società maticafintec@legalmail.it.

Ricevuta la comunicazione, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione relativa alla perdita del diritto ovvero entro la *Record Date*, se precedente.

Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale, per il tramite dell'Incaricato, le Azioni iscritte con data più recente, come previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento *Post Trading* (in quanto applicabile).

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica al competente Intermediario tramite posta elettronica certificata – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, esplicitando la relativa motivazione.

8.5 Cancellazione d'ufficio

Fermo restando l'impegno dell'Azionista iscritto nell'Elenco Speciale a comunicare, entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la *Record Date* di cui sopra, ogni circostanza o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante, la Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, provvede – direttamente o per il tramite dell'Incaricato – a (i) aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e (ii) a darne notizia al competente Intermediario, senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

9. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

9.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.maticafintec.com) all'interno della sezione "*Investor Relations / Documenti Societari*", i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (ove superiori al 5% (cinque per cento) dei diritti di voto) e della data di iscrizione, entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la *Record Date*.

9.2 Modifica del capitale sociale

La Società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla *Record Date*.